

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.63-2026/I

ADEGUAMENTO E INTERPRETAZIONE DEGLI STATUTI DI S.P.A. (E DI S.R.L.) ALLA LUCE DEL D.LGS. 47/2026: PROFILI CRITICI

di Marco Cian

(Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 25 giugno 2026)

Abstract

Lo studio esamina il problema dell'interpretazione e della necessità di adeguamento degli statuti di s.p.a. (e di s.r.l.) precedenti alla riforma del mercato dei capitali, alla luce delle novità introdotte da quest'ultima nella disciplina codicistica dell'amministrazione e del controllo.

Sommario: 1. Introduzione. - 2. La scelta statutaria del sistema di governance e la (non) necessità di adeguamento degli statuti anteriori. - 3. L'interpretazione delle clausole di rinvio a norme oggetto di ricollocazione. - 4. Alleggerimento dei vincoli normativi e interpretazione delle clausole di rinvio. - 5. Inasprimento dei vincoli normativi (cogenti e disponibili) e interpretazione delle clausole di rinvio. - 6. L'interpretazione delle clausole riproduttive di norme novellate.

1. Introduzione.

La riforma del mercato dei capitali, introdotta con il d.lgs. n. 47 del 27 marzo 2026, ha rimodulato significativamente l'intera disciplina codicistica dell'amministrazione e del controllo nelle società per azioni; il rinnovato *corpus* normativo è entrato in vigore il 29 aprile 2026.

L'intervento del legislatore si è concretato in alcune, non rivoluzionarie ma neppure insignificanti modifiche di carattere sostanziale alla disciplina e soprattutto in una radicale ricollocazione topografica delle sue diverse componenti, finalizzata alla ristrutturazione della sua architettura complessiva e che ha determinato la rinumerazione di gran parte degli articoli del blocco interessato, la rifusione totale o parziale del testo di alcuni all'interno di altri, infine la segmentazione di taluni testi precedentemente unitari in una pluralità di articoli di nuovo conio.

Al vertice, spicca il principio di equiordinazione dei tre sistemi di *governance*, ora enunciato dal nuovo art. 2380, che sostituisce la precedente regola di vigenza del modello cd. tradizionale in assenza di una diversa opzione statutaria verso uno dei rimanenti modelli (art. 2380, co. 1, v.t.). Onde rendere anche visivamente effettiva questa parificazione gerarchica, la riforma ha abbandonato lo schema previgente, che dedicava ampio spazio alle regole dell'amministrazione e del controllo nel modello tradizionale e costruiva viceversa la disciplina di quelli alternativi essenzialmente per differenza e con un consistente ricorso al rinvio (basta pensare ai vecchi art. 2409-*undecies* e 2409-*quaterdecies*, per il sistema dualistico); all'enunciazione del principio di equiordinazione segue nel nuovo corpo normativo anzitutto una disciplina degli organi comune ai tre modelli, cui poi si aggiungono tre blocchi integrativi, distintamente riferiti a ciascuno dei tre modelli di *governance*, denominati in base alla formula del controllo che connota ciascuno di essi (il sistema con collegio sindacale, il sistema con consiglio di sorveglianza, quello con comitato per il controllo sulla gestione), secondo una struttura geometricamente piramidale.

Come si è detto, la gran parte delle pietre che compongono questa piramide sono le stesse che appartenevano al precedente edificio normativo, semplicemente riposizionati. Ma qualche lavoro di cesello vi è stato.

Tale opera di ri-costruzione solleva alcuni interrogativi a proposito del tenore degli statuti redatti anteriormente alla sua entrata in vigore e dunque concepiti in funzione del quadro disciplinare, anche numerico, precedente; interrogativi che concernono vuoi la necessità del loro adeguamento, vuoi l'interpretazione delle clausole che a detto quadro fanno riferimento.

2. La scelta statutaria del sistema di governance e la (non) necessità di adeguamento degli statuti anteriori.

Sotto il primo profilo, il nuovo art. 2380, co. 1, richiede oggi che lo statuto esprima l'opzione (ancorché rivedibile) fra uno dei tre modelli di *governance* tra loro alternativi. È dunque certo che in sede di costituzione delle società sarà d'ora in poi necessario specificare quale dei modelli i soci fondatori intendono adottare; la menzione di quello prescelto in una clausola apposita risulta senz'altro opportuna, sebbene non sia indispensabile, dal momento che la scelta potrebbe anche essere evinta da ulteriori, specifiche regole statutarie (ad esempio, da una sezione esplicitamente intestata al collegio sindacale).

Per converso, gli statuti redatti anteriormente alla riforma potrebbero non contenere alcun riferimento al sistema selezionato, dal momento che il precedente art. 2380, co. 1, stabiliva che "Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4" (cioè secondo la disciplina del sistema cd. tradizionale), richiedendo un'opzione espressa solo per il caso in cui si volesse adottare uno dei sistemi alternativi (secondo comma, v.t.). Considerato l'assai modesto successo raccolto da questi ultimi, vi è conseguentemente la possibilità che lo statuto di una società preesistente non contenga una clausola del tenore di ciò che prevede oggi l'art. 2380.

In linea di principio, non sembra tuttavia che per questa ragione si manifesti la necessità di un intervento di modifica dello statuto; almeno dove questo presenti, come accade frequentemente, regole dalle quali desumere con certezza, comunque, la scelta di adozione del modello cd. tradizionale (specie nella regolamentazione dell'organo di controllo, in particolare ove ad esso ci si riferisca come al "collegio sindacale"), non si determina alcuna lacuna da colmare.

Maggiore delicatezza presenterebbero gli statuti che si limitassero a prevedere l'adottabilità e a disciplinare ciascuno dei tre sistemi di *governance*, senza ulteriori specificazioni, o quelli che esplicitamente demandassero di volta in volta la scelta all'assemblea, seguendo uno schema redazionale che aveva avuto un certo – ancorché tutt'altro che incontrastato – riscontro in passato¹.

¹ Si vedano, anche per riferimenti alle diverse posizioni, G. A. RESCIO, *Il mutamento di sistema organizzativo nella s.p.a.*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, Liber amicorum Antonio Piras, Giappichelli, Torino, 2010, 213 ss., 218 ss.; C. MALBERTI - [F. GHEZZI - M. VENTORUZZO], in *Comm. alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti e altri, *Amministratori* (a cura di F. Ghezzi), Egea, Milano, 2005, sub art. 2380, 60 ss.

L'*impasse* generata dai primi si sarebbe potuta risolvere, prima della riforma, semplicemente lasciando operare la disciplina del modello c.d. tradizionale; non prefigurando invece oggi più, il nuovo art. 2380, alcuno dei tre modelli come residuale rispetto agli altri, simili statuti debbono essere necessariamente integrati. La legittimità delle clausole del secondo tipo era assai discutibile già in precedenza², stante il chiaro rimando alla collocazione statutaria della scelta fra i tre sistemi, contenuto nel (vecchio) art. 2380; il nuovo è, sotto questo profilo, se possibile ancora più cristallino nella medesima direzione e quindi – posta la sterilità della regola di affidamento all'assemblea della decisione – anche simili clausole debbono essere completate mediante l'espressa adozione di uno dei tre modelli³, fermo restando il legittimo mantenimento della disciplina negoziale anche per i due sistemi non optati, da intendersi quale disciplina destinata ad attivarsi nel caso di una successiva modifica statutaria dell'opzione.

3. L'interpretazione delle clausole di rinvio a norme oggetto di ricollocazione.

Problemi di interpretazione possono invece profilarsi rispetto a clausole che facciano rinvio a norme del codice toccate dalla riforma. Può trattarsi di un problema determinato dalla rinumerazione di queste ultime, oppure dalla riformulazione del loro contenuto, se esse ne sono state oggetto.

Va osservato che un tema del primo tipo non riguarda solo gli statuti e neppure solo le società per azioni, ponendosi, prima ancora, a livello normativo. Ad esempio, a proposito dei controlli nelle società a responsabilità limitata, l'art. 2477, ult. co., continua a sancire l'applicabilità delle "disposizioni dell'articolo 2409", relative al controllo del Tribunale. Sennonché la riforma ha abrogato tale ultimo articolo, la cui disciplina (appartenendo al segmento comune ai tre modelli) è confluita nel nuovo art. 2396-*quater*. In effetti la riforma non ha curato l'adeguamento delle leggi speciali e neppure delle rimanenti parti del codice civile alla nuova numerazione, sicché i rinvii "errati" non sono rari (ancora: l'art. 2475 rende applicabile alle s.r.l., in quanto compatibile, l'art. 2381, il cui contenuto è stato tuttavia smembrato e in parte rifiuto nei nuovi artt. 2381-*bis* e 2381-*ter*). Va da sé che i riferimenti vanno corretti in via interpretativa e che dunque il controllo giudiziario resta

² *Supra*, nt. precedente.

³ E si veda in proposito anche M. S. SPOLIDORO, *Scelta del sistema di amministrazione delle s.p.a. e mancata scelta*, in corso di pubblicazione in *Banca, borsa, tit. cred.*

operativo per le s.r.l., dovendosi ritenere d'ora in avanti loro applicabile, proprio in forza del rinvio contenuto nell'art. 2477, il nuovo art. 2396-*quater*; e via dicendo.

Se è solo numerica, la questione può essere agevolmente risolta nello stesso modo anche nel caso in cui il rinvio sia contenuto in una clausola statutaria. Ad esempio, una clausola che, in materia di sostituzione degli amministratori, richiamasse l'art. 2386, co. 1-3 (abrogati), andrebbe intesa come riferita, d'ora in avanti, all'art. 2396-*undecies*, co. 1-3.

4. Alleggerimento dei vincoli normativi e interpretazione delle clausole di rinvio.

Qualche maggiore complessità si profila allorché la riforma ha agito non (o non soltanto) sulla numerazione, ma altresì sul contenuto della disposizione normativa.

Si pensi alle cause di ineleggibilità dei componenti dell'organo di controllo: l'art. 2399, co. 1, è stato abrogato e il testo ricollocato all'interno dell'art. 2396-*septies*, ma nel passaggio qualche elemento disciplinare è altresì mutato; in particolare, oggi sono ineleggibili "i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado" degli amministratori, mentre in precedenza la preclusione riguardava "i parenti e gli affini entro il quarto grado"; dunque l'affinità di terzo e quarto grado non determina più alcuna incompatibilità alla carica.

Una clausola statutaria che richiamasse l'art. 2399, co. 1, dovrebbe essere senz'altro intesa come ormai riferita all'art. 2396-*septies*; tuttavia si schiuderebbe la questione della eleggibilità/ineleggibilità degli affini di terzo e quarto grado.

Si tratta del problema, ben noto alla letteratura e anche in giurisprudenza, delle clausole statutarie di rinvio a norme di legge che siano, nel tempo, oggetto di modifica da parte del legislatore⁴, e segnatamente del problema della natura di tale rinvio (al netto della rinumerazione, che, per l'appunto, costituisce un ostacolo specifico della riforma qui in esame e facilmente superabile sul piano interpretativo), se mobile, e dunque da intendersi come rinvio al tenore della norma come esso è nel momento in cui la clausola è destinata ad essere di volta in volta applicata, o se fisso, e dunque da intendersi come recezione del testo che la norma aveva al momento

⁴ Cfr. per tutti e per ulteriori riferimenti anche giurisprudenziali M. STELLA RICHTER jr, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in *Tratt. delle soc. per az.*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 1*, Utet, Torino, 2004, 302 ss.; P. M. SANFILIPPO, *L'atto costitutivo e lo statuto*, in *Tratt. delle società*, diretto da V. Donativi, II, Utet, Milano, 2022, 120 s.

dell'introduzione della clausola, testo che dunque quest'ultima cristallizzerebbe, incorporandolo *per relationem* nello statuto.

È necessario tuttavia distinguere diverse ipotesi, a seconda che la riforma abbia proceduto ad un alleggerimento o a un inasprimento dei precedenti vincoli normativi, e ancora a seconda che i vincoli oggetto di modifica siano cogenti o disponibili.

La mitigazione dei vincoli è l'effetto che si accompagna alla trasposizione *sub art. 2396-septies* del testo precedentemente contenuto nell'art. 2399, di cui si è detto testé.

Al riguardo, non avendo tendenzialmente rilievo nell'interpretazione statutaria, come è noto, la volontà storica soggettiva dei soci⁵, la questione non può essere risolta facendo riferimento ad essa. Sembra in linea di massima corretto assumere il carattere mobile di un simile rinvio, sì da non potersi inferire dallo statuto il mantenimento di requisiti di eleggibilità più rigorosi di quelli imposti, per il futuro, dalla legge, salvo che dal tenore complessivo dello statuto stesso non emergano indici significativi di segno contrario. Una tale soluzione parrebbe adottabile sia che si tratti di s.p.a., sia che si tratti di s.r.l., ed anche nei casi in cui il regime richiamato risulti opzionale (si pensi ad una società a responsabilità non obbligata alla nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477, il cui atto costitutivo ne preveda comunque la presenza, richiamando proprio le condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2399⁶).

Può risultare comunque opportuna, in tali ipotesi, una modifica statutaria che delucidi la volontà sociale (correggendo altresì, a questo punto, l'ormai errato rinvio numerico); modifica che nelle società per azioni, almeno quando si tratti soltanto di allineare nominalmente lo statuto al mutato scenario normativo, potrebbe essere demandata, ricorrendone i presupposti, anche all'organo amministrativo, ex art. 2365.

⁵ V. per tutti P. M. SANFILIPPO, *L'atto costitutivo e lo statuto*, cit., 81 ss.

⁶ Deve d'altra parte ritenersi che, quand'anche il controllo sia facoltativo, le condizioni di ineleggibilità non siano disponibili dall'autonomia statutaria, per coerenza rispetto al ruolo dell'organo (cfr. M. CIAN, *La s.r.l.: la struttura organizzativa*, in *Diritto commerciale*, a cura dello stesso, III, Giappichelli, Torino, 2024, 786), così che la questione del rinvio al vecchio art. 2399 si pone nei medesimi termini in cui si pone nelle s.p.a.

5. Inasprimento dei vincoli normativi (cogenti e disponibili) e interpretazione delle clausole di rinvio.

Questioni non dissimili si manifestano nelle ipotesi in cui i vincoli normativi sono stati irrigiditi, ma evidentemente in tal caso i termini del problema si pongono diversamente, a seconda che si tratti di vincoli cogenti o che risultino viceversa disponibili in via negoziale.

È chiaro invero che nessuna incertezza può sorgere nei casi in cui la modifica normativa introduca inderogabilmente un inasprimento della precedente regolamentazione, prevalendo in tal caso il nuovo precetto imperativo quand'anche una clausola statutaria esplicitamente lo contraddicesse: ad esempio, lo stesso art. 2396-*septies* prevede ora esplicitamente l'ineleggibilità anche dei "conviventi" degli amministratori, prima non contemplati. Nessuna clausola di rinvio al (vecchio) art. 2399 potrebbe dunque essere intesa come idonea a permettere la nomina dei conviventi.

Il problema è più complesso nei casi in cui i vincoli sono disponibili. In materia di concorrenza degli amministratori, il nuovo art. 2390 (che non ha mutato numerazione) include nelle posizioni incompatibili anche quella di "dirigente con responsabilità strategica" in società concorrenti, ma fa sempre salva l'ipotesi in cui sussista l'autorizzazione dell'assemblea. Possono al riguardo profilarsi casi diversi di rinvio a tale articolo: una clausola di s.p.a. che richiami il divieto; una clausola che perimetri il divieto, definendo ad esempio per categorie merceologiche le attività precluse e quelle permesse⁷; una clausola di rimozione generale del divieto. In una s.r.l., potrebbe immaginarsi una clausola che disponga l'esclusione del socio che svolga attività concorrenti, definite mediante rinvio ancora all'art. 2390⁸.

È opportuno muovere dalle clausole del terzo tipo (di autorizzazione universale). La loro validità, come è noto, era discussa⁹. La riforma ha introdotto un ulteriore, non trascurabile elemento di novità

⁷ Sulla legittimità di clausole che specifichino l'ambito oggettivo del divieto v. G. GUIZZI, in *Società di capitali, Commentario* a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, II, Jovene, Napoli, 2004, *sub* art. 2390, 649.

⁸ Potrebbe altresì immaginarsi una clausola di tenore identico a quelle di s.p.a. testé enumerate. Com'è noto, non vi è in materia di società a responsabilità limitata un richiamo normativo al divieto di concorrenza, che si tende peraltro a ritenere comunque vigente, con applicazione analogica proprio dell'art. 2390 (o dell'art. 2301, per le società a struttura personalistica): cfr. per tutti D. REGOLI, *Gli amministratori*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di C. Ibba e G. Marasà, II, Giuffrè, Milano, 2020, 1715 s., anche per ulteriori rinvii.

⁹ In senso favorevole, fra gli altri, A. R. ADIUTORI, *Divieto di concorrenza degli amministratori di società per azioni*, in *Tratt. delle società*, diretto da V. Donativi, II, cit., 1908, ove riferimenti ulteriori, la tesi opposta è difesa ad esempio da G. GUIZZI, in *Società di capitali*, cit., *sub* art. 2390, 648.

nel testo della norma, precisando che l'autorizzazione dell'assemblea deve essere "specificata" ed evocando così proprio l'argomento su cui si fondava, in sostanza, la tesi dell'inammissibilità di autorizzazioni concesse in via generale ed astratta, quale sarebbe senz'altro una clausola statutaria del tenore in esame¹⁰; tuttavia, la portata e la valenza della novella non sono chiarissime (l'autorizzazione deve sempre riferirsi ad una specifica posizione concretamente assunta da un determinato amministratore? Soddiferebbe il requisito in parola anche un'autorizzazione *urbi et orbi* a ricoprire certi ruoli – ad esempio, ad acquisire partecipazioni che implicino una responsabilità illimitata, purché non vi si accompagni la carica di amministratore nella società terza –? O un'autorizzazione globale concessa ad un dato amministratore?); d'altra parte resta dubbio che i limiti imposti alle decisioni dell'assemblea ordinaria vadano per definizione estesi alle regole statutarie. Ad ogni modo, non essendo questa la sede per approfondire l'argomento, è sufficiente affermare che, se si ammette la validità di una clausola di neutralizzazione universale del divieto di concorrenza, il rinvio all'art. 2390 deve intendersi come mobile e quindi idoneo a sdoganare anche le nuove posizioni ora contemplate dalla norma; d'altra parte risulterebbe disfunzionale assumere che la clausola permetta lo svolgimento di attività concorrenti nei ruoli maggiormente apicali, quale sarebbe quello di amministratore della società terza, e non invece nel ruolo subalterno del dirigente.

Anche il rinvio contenuto nelle clausole del primo e del secondo tipo deve ritenersi mobile, sì da rimanere coperta dal divieto, in futuro, anche l'assunzione di tale ultimo ruolo.

Maggiore delicatezza presenterebbe l'interpretazione di una clausola di s.r.l. che individuasse quale giusta causa di esclusione del socio l'assunzione delle posizioni gestorie e il compimento delle attività elencate nell'art. 2390. Il requisito della specificità e della predeterminazione delle cause di esclusione sembra invero ostacolare la possibilità di intendere questo rinvio come mobile, atteso che, in questo modo, si darebbe accesso a nuove fattispecie espulsive non preconoscibili dai soci. Vero è che la posizione di dirigente con funzioni strategiche, ora introdotta, può essere ricondotta, per identità di *ratio*, a quelle già contemplate, ma è dubbio in generale che sia possibile estendere analogicamente le previsioni negoziali che definiscono i presupposti dell'esclusione¹¹; si tratta ad ogni modo di un problema che esula da quello concernente la natura del rinvio e che può conseguentemente essere qui pretermesso.

¹⁰ Cfr. in proposito, ora, M. S. SPOLIDORO, *Specificata autorizzazione dell'assemblea al compimento di attività degli amministratori in concorrenza con la società e autorizzazione statutaria*, in corso di pubblicazione in *Banca, borsa, tit. cred.*

¹¹ Cfr. P. GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, *L'esclusione*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di C. Ibba e G. Marasà, I, cit., 1131; M. CIAN, in *S.r.l., Commentario* dedicato a G. B. Portale, a cura di A. Dolmetta e G. Presti, Giuffrè, Milano, 2011, *sub art. 2473-bis*, 505.

In definitiva, fino a questo punto e sia pure con le puntualizzazioni testé esposte, il problema del coordinamento tra le clausole antecedenti alla riforma e il testo normativo può essere affrontato e risolto muovendo dalla considerazione del carattere tendenzialmente mobile del rinvio delle prime al secondo, per gli aspetti che vengono qui in rilievo.

6. L'interpretazione delle clausole riproduttive di norme novellate.

Tornando a riconsiderare tutte le ipotesi sin qui vagliate, va da ultimo presa in esame l'ipotesi in cui lo statuto non proceda puramente e semplicemente per rinvio, facendo riferimento numericamente ad una specifica disposizione di legge, ma ne riproduca testualmente il contenuto. In tal caso, le conclusioni cui giungere possono risultare non coincidenti con quelle sin qui enunciate.

Là dove la norma di legge nuova risulta meno stringente della precedente (come nel caso del passaggio dall'art. 2399 all'art. 2396-*septies*, quanto agli affini), la clausola deve ritenersi cristallizzata secondo il suo tenore originario, come correttamente viene in generale ritenuto¹², tenore che dunque prevarrebbe sul regime più morbido adottato dal nuovo testo normativo.

Nei casi in cui, viceversa, la disciplina legislativa riformata è più rigorosa, ma disponibile, la ricostruzione interpretativa risulta più elaborata (se invece i vincoli sono cogenti, il dato normativo nuovo e più rigido prevale sempre, va da sé, sulla regola negoziale: la clausola che enumerasse le cause di ineleggibilità riproducendo il vecchio tenore dell'art. 2399 non consentirebbe comunque la nomina del convivente dell'amministratore). Sempre a proposito delle clausole relative al divieto di concorrenza dell'amministratore medesimo, quelle che lo confermino (eventualmente perimetrandone l'ambito oggettivo) non possono essere intese come tali da legittimare viceversa l'assunzione dei ruoli dirigenziali. In sostanza, il dato normativo nuovo viene ad integrare un (ormai) lacunoso testo statutario.

Analogamente, una clausola che (ammessane la validità) rimuovesse *a priori* il divieto di concorrenza, elencando le posizioni assumibili dall'amministratore, non potrebbe considerarsi tale da lasciare viceversa vigere il divieto per la sola posizione di dirigente con responsabilità strategiche, risultando senz'altro analogicamente operante anche con riferimento a tale ipotesi e quindi idonea a derogare al nuovo disposto dell'art. 2390.

Per quanto riguarda, infine, la clausola di s.r.l. che enumerasse come ipotesi di esclusione del socio, replicandole dal vecchio testo di questo articolo, le attività in esso contemplate, potrebbe o

¹² Cfr., per tutti, M. STELLA RICHTER jr, *Forma e contenuto*, cit., 305 s.

non potrebbe ritenersi applicabile anche alla posizione del dirigente in base a ciò, che si ritenga o meno in generale possibile estendere in via analogica i presupposti statutari dell'esclusione, posta la sicura identità di *ratio* tra le fattispecie esplicitate e quella non considerata dall'atto costitutivo; non è, cioè, un problema che dipenda dall'intervento legislativo sull'art. 2390, il quale, al più, potrebbe corroborare l'assunto ermeneutico della contiguità funzionale tra le diverse fattispecie.